

IL TRANSFER PRICE

Il cd. *transfer price* è quella tecnica con la quale si tenta di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale ad un altro più vantaggioso fiscalmente, attraverso lo scambio di beni e servizi, svincolati dalle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.

Il problema, naturalmente, non riguarda solo la legislazione fiscale italiana, ma tutti i Paesi coinvolti negli scambi.

I punti principali della norma sono due:

- l'interpretazione del concetto di controllo, per determinare l'ambito soggettivo di applicazione;
- la determinazione del *valore normale*.

Al fine di adeguare la normativa italiana alle direttive internazionali in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, la sanzione amministrativa – che va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito – non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Riferimenti normativi:

- art. 110, comma 7, T.U.n.917/86;
- art. 26, del D.L.n.78 del 31 maggio 2010.

Giugno 2010